REGOLAMENTO (CEE) N. 511/78 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 1978

che introduce un dazio provvisorio antidumping sulle carte e cartoni per copertine kraftliner originari degli Stati Uniti d'America

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 459/68 del Consiglio, del 5 aprile 1968, relativo alla difesa contro le pratiche di dumping, premi o sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1) modificato da ultimo con il regolamento (CEE) n. 1411/77 (2), in particolare l'articolo 15,

sentiti i pareri espressi dal comitato consultivo, istituito da detto regolamento,

considerando che la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata a nome dell'industria dei cartoni per copertine comunitaria che porta elementi di prova circa l'esistenza di pratiche di dumping concernenti prodotti similari originari di vari paesi nonché di un notevole pregiudizio che ne risulta ;

considerando che avendo le informazioni ricevute fatto ritenere ricevibile la denuncia e fondata la necessità di prendere misure antidumping, la Commissione ne ha avvisato ufficialmente i rappresentanti dei paesi esportatori nonché gli esportatori o importatori interessati a mezzo della pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del 17 dicembre 1977 e del 3 marzo 1978 di avvisi di apertura di procedure d'inchiesta relative alle importazioni di prodotti detti kraftliner originari degli Stati Uniti (3), Svezia, Finlandia, Austria, Portogallo e Canada (4) ed ha iniziato l'esame dei fatti in collaborazione con i succitati paesi eccezion fatta per il Canada nei confronti del quale l'esame verrà intrapreso in un prossimo futuro ;

considerando che la Commissione ha offerto alle parti interessate la possibilità di far conoscere il loro parere per iscritto ;

considerando che la Commissione ha ascoltato le parti interessate offrendo a quelle più direttamente in causa l'occasione di sviluppare verbalmente il loro punto di vista e la possibilità di incontri per confrontare le tesi e gli argomenti di contestazione ;

considerando che al fine di accertare l'esistenza di un dumping la Commissione ha confrontato i prezzi all'esportazione verso la Comunità con quelli praticati sui mercati interni in questione ;

considerando che questi confronti sono stati fatti allo stadio di uscita di stabilimento per le vendite effettuate nello stesso periodo, tenuto conto secondo la loro fondatezza delle differenze nei costi accessori e di trasporto, nelle condizioni di vendita, nei dazi e nelle imposte e di altre differenze che possono influire sulla comparabilità di questi prezzi ;

considerando che da questo esame preliminare risulta che un dumping esiste e che il margine varia in modo considerevole secondo la ditta esportatrice, il paese d'importazione e la data di transazione ;

considerando che per quanto riguarda il pregiudizio per la produzione interessata, risulta da elementi di prova di cui dispone la Commissione che le importazioni nella Comunità dei prodotti detti kraftliner originari dei paesi in questione sono aumentate da 1,1 milioni di tonnellate nel 1975 a 1,6 milioni di tonnellate nel 1977 ;

considerando che le importazioni in questione rappresentano una quota di mercato nella Comunità del 70 % nel 1975 e dell'80 % nel 1977 e che di conseguenza hanno una notevole influenza sul mercato ;

considerando che i prezzi di queste importazioni sul mercato comunitario sono caduti considerevolmente, particolarmente nei mesi recenti, e che pertanto hanno un effetto depressivo sui prezzi dei produttori comunitari ;

considerando che questa evoluzione si è effettuata a detrimento dell'industria comunitaria che si trova in una situazione difficile caratterizzata da notevoli scorte invendute, dalla cessazione completa della produzione in una zona della Comunità con conseguente perdita di posti di lavoro, limitazione di ore lavorative per i dipendenti nonché una diminuzione dei profitti e gravi perdite ;

(1) GU n. L 93 del 17 4. 1968, pag. 1.
(2) GU n. L 160 del 30. 6. 1977, pag. 4.
(3) GU n. C 304 del 17. 12. 1977, pag. 3.
(4) GU n. C 54 del 3. 3. 1978, pag. 2.

considerando che, anche tenendo conto degli altri fattori che influiscono sulla situazione di questa industria come per esempio le importazioni molto limitate da altre fonti e la concorrenza da parte di prodotti di sostituzione, vi sono elementi di prova sufficienti per dimostrare che le importazioni in dumping causano o minacciano di causare un pregiudizio importante alla produzione comunitaria ;

considerando che per questi motivi uno Stato membro durante la riunione del comitato consultivo del 27 febbraio 1978 ha chiesto alla Commissione di prendere immediatamente misure provvisorie in conformità dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 459/68 ;

considerando che nel frattempo gli esportatori svedesi, finlandesi, austriaci e portoghesi hanno preso volontariamente misure per rivedere i loro prezzi in modo da riportarli a livelli considerati soddisfacenti ; che la Commissione ha preso nota di queste iniziative e che di conseguenza ha deciso di chiudere le procedure in questione ;

considerando che pertanto gli interessi della Comunità richiedono un'azione immediata che consiste nell'istituzione di un dazio antidumping provvisorio nei confronti delle importazioni di prodotti detti kraftliner originari degli Stati Uniti d'America ;

considerando che per garantire un trattamento equo delle importazioni a prezzi diversi, l'importo del dazio deve consistere nella differenza fra il valore dichiarato delle merci e il loro valore normale sul mercato degli Stati Uniti rapportato a una base cif frontiera comunitaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sui prodotti detti kraftliner che rientrano nella sottovoce della tariffa doganale ex 48.01 C II e corrispondenti al codice Nimexe 48.01-15, 21, 27 e 31, originari degli Stati Uniti d'America. Le disposizioni in vigore per l'applicazione dei dazi doganali si applicheranno anche a questo dazio.

2. L'importo di questo dazio corrisponde alla differenza fra il valore equo di mercato come stabilito qui di seguito ed il valore dichiarato, per tonnellata netta in conformità del regolamento della Commissione (CEE) n. 375/69, del 27 febbraio 1969, concernente la dichiarazione degli elementi relativi al valore in dogana delle merci ([1]). Ai fini del presente regolamento il valore normale sul mercato degli Stati Uniti rapportato a una base cif frontiera comunitaria, dazi non corrisposti, è il seguente :

	per tonnellata
peso : 175 g e oltre al m^2	255 dollari USA
peso : 150 g e oltre, e meno di 175 g al m^2	265 dollari USA
peso : inferiore a 150 g al m^2	275 dollari USA

Articolo 2

L'immissione in libera circolazione dei prodotti di cui all'articolo 1 è soggetta ad un deposito cauzionale pari all'importo del dazio provvisorio.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Salvi restando gli articoli 16 e 18 del regolamento (CEE) n. 459/68, il regolamento si applica fino all'entrata in vigore di un atto del Consiglio con il quale si adottano provvedimenti definitivi o si estende il dazio provvisorio per un periodo non suuperiore a tre mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1978.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

([1]) GU n. L 52 del 3. 3. 1969, pag. 1.